



Antonietta Damato*

L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo**

SOMMARIO: 1. Delimitazione del piano di indagine. L'obbligo di interpretazione conforme delle decisioni quadro. - 2. La doppia incriminazione; il rispetto dei diritti fondamentali. - 3. L'interpretazione coerente del sistema normativo europeo. - 4. I riflessi sui caratteri della cooperazione giudiziaria penale.

1. L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo si riconnette, evidentemente, a ciascuna delle pronunce con le quali, in ognuno dei casi specifici oggetto di esame, essa si esprime sulla portata delle norme o degli istituti in proposito rilevanti.

Tale incidenza, però, risulta anche dal fatto che nel risolvere le questioni dinanzi ad essa sollevate la Corte ha espresso principi e manifestato orientamenti i cui effetti hanno una valenza più generale, non risultando circoscritti al caso deciso.

*Associato di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

** Relazione tenuta al I convegno annuale dell'Associazione italiana studiosi di diritto dell'Unione europea (AISDUE), Roma, 26-27 ottobre 2018. La giurisprudenza è aggiornata alla data della relazione.

È su questi profili di ordine più generale, a nostro avviso riconducibili alla giurisprudenza della Corte, che intendiamo soffermarci.

Passando a considerare tale giurisprudenza, può ricordarsi in primo luogo l'obbligo di interpretazione conforme, previsto per le direttive ed esteso con la sentenza *Pupino* alle decisioni quadro¹.

Con la pronuncia in parola, infatti, nel risolvere le questioni pregiudiziali interpretative sollevate e nel decidere in merito al caso specifico sottoposto al suo esame, la Corte di giustizia ha espresso un principio valido al di là del caso in questione e riguardante l'intera categoria delle decisioni quadro, delle quali ha precisato la portata degli effetti.

Com'è ampiamente noto, con la sentenza *Pupino* la Corte si è pronunciata in ordine a talune disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale che non era stata attuata dall'Italia, nonostante il decorso del termine di recepimento. Disposizioni di cui il giudice *a quo* chiedeva di chiarire la portata e rispetto alle quali, dubitando della compatibilità con la disciplina da esse stabilita delle norme processuali penali nazionali, prospettava la possibilità di un'interpretazione conforme del diritto interno. Essa ha pertanto interpretato le norme di questa decisione quadro, ed è con riguardo a tale atto normativo che ha affermato l'obbligo per il giudice nazionale di effettuare l'interpretazione conforme del diritto nazionale².

Tale obbligo consegue, però, per l'appunto, al fatto che la Corte ha considerato e risolto in termini generali la questione della ammissibilità del principio di interpretazione conforme delle decisioni quadro e ha ritenuto che questo principio «si impone» anche riguardo ad esse³.

Secondo l'impostazione accolta nella sentenza *Pupino* e costantemente ribadita nelle pronunce successive, è il carattere vincolante della decisione quadro che comporta l'obbligo di interpretazione conforme, imponendo alle autorità nazionali, e in particolare ai giudici nazionali, di interpretare il diritto interno, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di essa al fine di conseguire il risultato dalla stessa perseguito. Trovando tuttavia tale obbligo, conformemente alla giurisprudenza concernente le direttive, limiti nei principi generali del diritto - segnatamente, in quelli di certezza del diritto

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03, in seguito, come nel testo, sentenza *Pupino*.

² Si trattava degli articoli 2, 8, par. 4 e 3 della decisione quadro – che è stata sostituita dalla direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - concernenti le tutele previste per le vittime particolarmente vulnerabili, sotto il profilo del loro trattamento specifico e delle modalità di partecipazione al processo penale. Quanto alle disposizioni italiane, venivano in rilievo gli articoli 392 n.1 *bis* e 398 n.5 *bis* c.p.p.

³ Sentenza *Pupino*, punto 43.

e non retroattività, i quali ostano in particolare a che esso possa determinare o aggravare, sul fondamento della decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l'attuazione di quest'ultima, la responsabilità penale delle persone che agiscono in violazione delle sue disposizioni -, nonché nel divieto di interpretazione *contra legem* del diritto interno⁴.

La sentenza *Pupino* ha sancito un principio il cui rilievo resta a tutt'oggi immutato, trovando costante applicazione in giurisprudenza. L'obbligo di interpretazione conforme è considerato "insito" nel sistema del TFUE in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie interne⁵ e la sua applicabilità anche nel vigore dell'attuale Trattato è stata oggetto di esplicita statuizione da parte della Corte di giustizia.

Nella sentenza *Ognyanov*, in difformità rispetto a quanto sembrava suggerito dalla Commissione e dal giudice nazionale, la Corte ha escluso la efficacia diretta della decisione quadro 2008/909/GAI sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea⁶ - oggetto del rinvio pregiudiziale di interpretazione - in ragione della sua base giuridica, costituita dall'art. 34, par. 2, lett. b) dell'*ex* terzo pilastro dell'Unione. E ha ricordato che in forza del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici degli atti adottati in base al previgente TUE rimangono inalterati in assenza di annullamento, abrogazione o modifica: circostanze nessuna delle quali aveva interessato la decisione quadro 2008/909⁷.

Essa ha poi confermato tale posizione nella sentenza *Poplawski* con riguardo alla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (MAE), anch'essa "priva di efficacia diretta" per le medesime ragioni⁸.

⁴ Sentenza *Pupino*, punti 33 e 34 e 43-45, nonché, tra le altre, più di recente, le sentenze della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, causa C-294/16, *JZ*, punti 32 e 33; dell'8 novembre 2016, causa C-554/14, *Ognyanov*, punti 58 e 59, in seguito: sentenza *Ognyanov*; del 29 giugno 2017, causa C-579/15, *Poplawski*, punti 31-33, in seguito: sentenza *Poplawski*. Va peraltro ricordato che nella sentenza *Pupino* il giudizio della Corte si era basato oltre che sull'analogia strutturale della decisione quadro e della direttiva sotto il profilo del carattere vincolante del risultato da raggiungere (punto 33), sulla sussistenza, anche nel terzo pilastro dell'obbligo di leale cooperazione, su cui pure si fondava, nella giurisprudenza comunitaria, il principio di interpretazione conforme (punto 42).

⁵ Sentenza *Ognyanov*, punto 59 e in senso analogo sentenza *Poplawski*, punto 31.

⁶ Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, in seguito: decisione quadro 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive.

⁷ Sentenza *Ognyanov*, punti 56 e 57.

⁸ Cfr. i punti 26 e 27 della sentenza, in cui si richiama la posizione espressa nella sentenza *Ognyanov*. La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedura di consegna tra Stati membri, verrà citata, in seguito: decisione quadro 2002/584 o decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Nel ribadire l'obbligo di interpretazione conforme della decisione quadro non trasposta o non correttamente trasposta nell'ordinamento interno, con le sentenze *Ognyanov* e *Poplawski* la Corte ne ha peraltro precisato le implicazioni. Essa ha affermato che tale obbligo impone ai giudici nazionali, compresi quelli che statuiscono in ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su interpretazioni del diritto nazionale incompatibili con gli scopi di una decisione quadro. E che il giudice nazionale è tenuto ad assicurare la piena efficacia di tale atto normativo disapplicando, se necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione del diritto interno accolta dal giudice di ultima istanza, quando questa interpretazione non è compatibile con il diritto dell'Unione⁹.

Si tratta di statuizioni che, pure se rese relativamente ad atti basati sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni, appaiono riferibili anche agli altri atti normativi europei di natura penale.

2. Nel contesto in esame, tra le decisioni adottate dalla Corte di giustizia, anche in questo caso nel periodo antecedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, va considerata la sentenza *Advocaten voor de Wereld*¹⁰.

Ricordiamo brevemente che nel caso di specie essa era stata adita in via pregiudiziale con un rinvio riguardante la validità dell'art. 2, par. 2 del MAE che, com'è noto, per i reati ivi elencati, considerati particolarmente gravi, «quali definiti dalla legge dello Stato di emissione del mandato d'arresto», stabilisce la consegna del ricercato indipendentemente dalla doppia incriminazione¹¹.

La questione sollevata concerneva la compatibilità della norma con l'art. 6, par. 2 TUE (ora art. 6, par. 3 TUE) e, in particolare, con il principio di legalità, a causa del carattere vago e indefinito dei reati per i quali la regola della doppia incriminazione è esclusa, non essendo questi considerati nella loro definizione di legge, e con il principio di uguaglianza e non discriminazione, in ragione della diversa disciplina dettata per i reati

⁹In proposito v. la sentenza *Ognyanov*, punto 67 ss. e, in senso analogo, la sentenza *Poplawski*, punti 35 e 36. A sostegno di tale statuizione la Corte ha richiamato in via analogica la sentenza del 19 aprile 2016, causa C-441/14, *DI* (punto 33) e la successiva sentenza del 5 luglio 2016, causa C-614/14, *Ognyanov* (punto 35), in cui si era espressa nel senso che l'esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione determina l'obbligo per il giudice nazionale di modificare una giurisprudenza consolidata se questa si fonda su un'interpretazione delle norme nazionali incompatibili con tale diritto.

¹⁰Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-303/05, in seguito: sentenza *Advocaten voor de Wereld*.

¹¹Ciò, peraltro, quando nello Stato membro emittente il mandato d'arresto per i reati elencati il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà è pari o superiore a tre anni (art. 2, par. 2)

ricompresi nell'elenco e per quelli non rientranti in esso, per i quali tale regola permane.

La Corte si è pronunciata nel senso della validità dell'art. 2, par. 2. In sintesi, per ciò che concerne il principio di legalità essa ne ha escluso la violazione basandosi sullo stesso disposto della norma e operando altresì un richiamo all'art. 1, par. 3 della decisione quadro, il quale dispone che «l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 TUE non può essere modificato per effetto» di questa¹². Essa ha infatti rilevato che secondo l'art. 2, par. 2 del MAE la definizione dei reati elencati e delle pene applicabili rientrano nella competenza dello Stato membro emittente e che quest'ultimo, «come peraltro recita l'art. 1, par. 3 della decisione quadro», è tenuto a rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 TUE e, di conseguenza, il principio di legalità¹³.

Quanto al principio di uguaglianza e non discriminazione la Corte ha ricordato che questo impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. E, riconducendo sostanzialmente la propria valutazione alla gravità dei reati indicati nell'art. 2, par. 2 rispetto a quelli non elencati nella disposizione, ha considerato oggettivamente giustificata la distinzione tra persone sospettate o condannate per tali reati e persone sospettate o condannate per reati diversi da quelli previsti in questa disposizione¹⁴.

Venendo alle implicazioni a nostro avviso ricollegabili alla pronuncia, se si tiene conto che nella più gran parte degli atti normativi basati sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni adottati successivamente alla decisione quadro sul mandato d'arresto è prevista una norma sulla eliminazione parziale della doppia incriminazione¹⁵ e che, a quanto risulta, non sono state prospettate ulteriori questioni di validità di tali norme¹⁶, a noi sembra possa concludersi che la posizione assunta dalla Corte di giustizia

¹² Il riferimento è, evidentemente all'art. 6 TUE antecedente al Trattato di Lisbona.

¹³ Sentenza *Advocaten voor de Wereld* punti 52 e 53.

¹⁴ Cfr. il punto 53 e i punti 57-59.

¹⁵ Fanno eccezione, anche in ragione dell'oggetto della disciplina, la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

¹⁶ Nella sentenza dell'11 gennaio 2017, causa C-289/15, *Grundza*, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della doppia incriminabilità, nel contesto della disciplina della decisione quadro 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive, sotto il profilo degli elementi che consentono di ritenere soddisfatta tale condizione, e, perciò, dandone per presupposta la validità.

nella sentenza *Advocaten voor de Wereld* ha esplicitato effetti al di fuori del caso in cui è stata resa, risolvendo la questione in ordine a tutti gli atti contenenti disposizioni analoghe a quella del MAE.

Significativo è, inoltre, a nostro avviso, il riferimento all'art. 1, par. 3 della decisione quadro. Per quanto la norma fosse chiara in ordine al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali della disciplina del MAE e per quanto dalla stessa motivazione dell'atto normativo in parola risultasse con evidenza che l'intero impianto di esso si fondasse sulla garanzia di tali diritti e principi - con esplicito riferimento altresì alla Carta dei diritti fondamentali, pure se, all'epoca, non vincolante¹⁷ -, la questione non appariva ovvia al momento della sua adozione. Come si ricorderà il MAE era stato oggetto di serrate critiche, in particolare da parte della dottrina penalistica, sotto il profilo della tutela dei diritti dei ricercati¹⁸.

La sentenza *Advocaten voor de Wereld* facendo espresso richiamo all'art. 1, par. 3 della decisione quadro ha chiarito, in sostanza, il rapporto MAE/diritti fondamentali.

E più in generale, a noi sembra, ha chiarito il rapporto atti basati su principio del reciproco riconoscimento/diritti fondamentali, poiché tutte le decisioni quadro adottate successivamente al MAE contengono disposizioni dello stesso tenore dell'anzidetto art. 1, par. 3¹⁹.

¹⁷ Cfr., in particolare, il considerando 12, secondo il quale la "decisione quadro" rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi".

¹⁸ Su tali posizioni critiche ci permettiamo di rinviare a A. DAMATO, *Il mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nell'ordinamento italiano (II)*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 225 ss.

¹⁹ Evidentemente, il riferimento è circoscritto agli atti adottati precedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e al riconoscimento alla Carta dei diritti fondamentali dello stesso valore giuridico dei trattati. Quanto a tali atti, cfr. le decisioni quadro : 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (art. 1); 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (art. 3), in seguito: decisione quadro 2005/214 sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (art. 1, par. 2); 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (art. 1, par. 4); 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco

L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo

Va peraltro ricordato che la Corte di giustizia si è pronunciata sulle condizioni che consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di non dare corso a un MAE sulla base dell'art. 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584, risultando dalla giurisprudenza che un tale rifiuto è consentito in "circostanze eccezionali".

A questa conclusione, espressa nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru* e confermata nelle pronunce successive, la Corte è giunta, sostanzialmente, applicando nello specifico ambito del mandato d'arresto il principio della fiducia reciproca con il significato che essa ha riconosciuto a tale principio nel contesto dello intero spazio di libertà, sicurezza e giustizia²⁰.

La questione merita di essere considerata anche perché questo approccio - e, dunque, il riferimento alle circostanze eccezionali - ha trovato riscontro con riguardo ad atti basati sul principio del reciproco riconoscimento diversi dal MAE.

Nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, la Corte, in conformità alla posizione costantemente espressa quando si pronuncia sulle questioni relative all'applicazione delle norme del MAE, ha richiamato in via preliminare il fondamento e gli obiettivi di questa disciplina e le conseguenze da ciò derivanti in ordine alla possibilità di rifiutarne l'esecuzione.

In sintesi, essa ha ricordato che la decisione quadro 2002/584, come risulta dall'art. 1, par. 2 e dai considerando 6 e 7, sostituisce il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema semplificato di consegna delle persone ricercate fondato sul principio del reciproco riconoscimento che si basa su un elevato livello di fiducia tra essi. E che tale disciplina mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, contribuendo a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. E ha ricordato altresì che il principio del reciproco riconoscimento implica ai sensi dell'art. 1, par. 2 della decisione quadro che gli Stati sono tenuti in linea di principio a dare corso a un mandato d'arresto europeo e che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguirlo esclusivamente nei casi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa tassativamente previsti dagli articoli 3, 4 e 4 *bis* e possono subordinarne l'esecuzione solo alle condizioni tassativamente stabilite dall'art. 5 della decisione quadro.

La Corte ha inoltre fatto riferimento alla posizione espressa nella sentenza *F* in cui ha dichiarato che il principio del reciproco riconoscimento su cui si

riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (art. 5); decisione quadro 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive (art. 3, par. 4).

²⁰ In séguito anche LSG.

fonda il MAE si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente dei diritti fondamentali, trovando in ciò giustificazione la previsione del considerando 10 della decisione quadro in forza del quale l'attuazione del meccanismo del mandato d'arresto può essere sospesa solo in caso di persistente e grave violazione da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'attuale art. 2 TUE e con le conseguenze dell'art. 7 TUE.

Confermata la giurisprudenza pregressa, all'affermazione che l'autorità giudiziaria possa astenersi a titolo eccezionale dall'eseguire un mandato d'arresto sulla base dell'art. 1, par. 3 della decisione quadro, la Corte di giustizia è giunta argomentando dalle statuizioni rese nel parere 2/13 sulla Adesione della Unione alla CEDU, in cui ha ricordato l'importanza fondamentale che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste nel diritto dell'Unione, dato che esso consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. E ha dichiarato che nell'ambito dello spazio LSG tale principio impone a ciascuno degli Stati membri di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati rispettano il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali da questo riconosciuti²¹.

Richiamate le proprie statuizioni, la Corte ha quindi rilevato di avere ammesso, nel parere 2/13, che in circostanze eccezionali i principi del reciproco riconoscimento e della fiducia reciproca possano subire limitazioni e, in considerazione altresì dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali sancito dall'art. 1, par. 3, ha per questa via concluso nel senso che ove ricorrano tali circostanze l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può evitare di dare sèguito a un MAE sulla base di questa norma²².

Come si è detto, questo orientamento ha trovato conferma successivamente nelle pronunce note come “Carenze del sistema giudiziario”²³ e “Condizioni di detenzione in Ungheria”²⁴ in cui sono state nuovamente sollevate questioni relative alla portata dell'art.1, par. 3 a causa del rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona richiesta con un MAE nel caso di consegna allo Stato emittente.

Sin qui la Corte ha pertanto riconosciuto, a determinate condizioni, il potere dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di porre fine alla procedura di consegna quando esiste un rischio concreto che la persona richiesta subisca un

²¹ Parere della Corte del 18 dicembre 2014, 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*, punto 191, in sèguito anche parere 2/13.

²² Cfr. i punti 75-83 della sentenza.

²³ Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, causa C-218, *LM*.

²⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, causa C-220/18 PPU, *ML*.

trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta o una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo garantito dall'art. 47, comma 2 di essa. In questo senso essa si è espressa nelle su citate sentenze in cui, peraltro, ha fatto riferimento ai valori di cui all'art. 2 TUE e alla condivisione di essi da parte degli Stati membri quale premessa fondamentale su cui poggia l'UE, che implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca²⁵.

Diversamente, alla luce di questa giurisprudenza, nella sentenza *RO* sulle conseguenze della notifica di recesso di cui all'art. 50 TUE da parte del Regno Unito, la Corte ha escluso che la notifica potesse costituire, in quanto tale, una circostanza eccezionale in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un MAE in assenza di ragioni serie e comprovate del rischio per la persona richiesta di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla decisione quadro 2002/584²⁶.

Come si è detto, va rilevato che l'orientamento in forza del quale, tranne in circostanze eccezionali il principio della fiducia reciproca impone di ritenere che tutti gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione, ha trovato riscontro anche con riguardo ad altri atti normativi basati sul principio del reciproco riconoscimento.

Nella sentenza *Lada*, riguardante la decisione quadro 2008/675 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale²⁷, la Corte di giustizia ha richiamato il parere 2/13 sulla adesione dell'Unione alla CEDU e la pronuncia *Aranyosi e Căldăraru*. E ha affermato che una normativa nazionale che riguardo a una precedente decisione di condanna di un giudice di un altro Stato membro impone l'obbligo di verificare se questo ha rispettato i diritti fondamentali della persona interessata "in mancanza di circostanze eccezionali" può rimettere in discussione il principio della fiducia reciproca che costituisce uno degli obiettivi di questo atto normativo²⁸.

Si tratta di una affermazione in linea con l'interpretazione del principio della fiducia reciproca risultante dal parere 2/13 che è stata prospettata, come si è detto, con riguardo "allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia" ed è pertanto riferibile a tutti gli atti normativi rilevanti nel settore.

²⁵ Su tali condizioni, nonché sul riferimento ai valori di cui all'art. 2 TUE, cfr. i dispositivi delle sentenze e rispettivamente, il punto 35 e il punto 48 di esse.

²⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 48 e dispositivo.

²⁷ Decisione quadro del Consiglio, del 24 luglio 2008.

²⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2018, causa C-390/16, punto 37.

3. Un ulteriore effetto di ordine più generale rispetto alla decisione adottata sulla questione oggetto di esame si rinviene, a nostro avviso, nella giurisprudenza da cui emergono orientamenti che contribuiscono a favorire l'organicità del sistema giuridico dell'Unione europea, sia nel suo complesso, sia con riguardo al settore specifico della cooperazione penale.

In questo senso, a noi sembra, depongono le decisioni volte a effettuare, per un verso, una lettura delle norme penali coerente con la disciplina adottata dal legislatore europeo in altri settori di competenza dell'Unione, e, per altro verso, una interpretazione coerente delle varie norme e istituti di natura penale.

Con riguardo al primo dei profili indicati può farsi riferimento alla interpretazione effettuata dalla Corte in ordine alle condizioni che gli Stati possono apporre per l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del MAE stabilito dall'art. 4, par. 6 della decisione quadro 2002/584.

La norma, il cui obiettivo è accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui è stata condannata, stabilisce in regime specifico per le persone richieste con un MAE a fini esecutivi che hanno la dimora nello Stato di esecuzione, ne sono cittadini o vi risiedono. Essa prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna di queste persone se lo Stato di esecuzione si impegna a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno.

Nella sentenza *Wolzenburg*²⁹ la Corte di giustizia ha chiarito che quando il MAE riguarda il cittadino di un altro Stato membro che risiede legittimamente nello Stato di esecuzione, questo Stato, quando la sua legislazione già prevede una condizione relativa al diritto di soggiorno, non può subordinare l'applicazione del motivo di non esecuzione di cui al par. 4 dell'art. 6 a ulteriori requisiti di ammissibilità quali, come nel caso di specie, il possesso di un permesso di soggiorno di durata indeterminata.

A questa interpretazione della norma essa è giunta leggendola, sostanzialmente, alla luce della disciplina sul diritto di soggiorno stabilita nella direttiva 2004/38³⁰.

In proposito la Corte ha rilevato che l'art. 19 della direttiva, una volta acquisito il diritto di soggiorno permanente, non impone ai cittadini dell'Unione di essere titolari di un permesso di soggiorno di durata

²⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, causa C-123/08, in seguito, come nel testo: sentenza *Wolzenburg*.

³⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in seguito, come nel testo, direttiva 2004/38.

indeterminata. E ha quindi concluso, come già detto, nel senso che un permesso di soggiorno di tal genere non può costituire una condizione preliminare all'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE ai sensi dell'art. 4, par. 6³¹.

Essa ha invece affermato che lo Stato di esecuzione di un MAE il quale, diversamente dal caso del proprio cittadino, subordina il rifiuto di consegna del cittadino di un altro Stato membro alla condizione che quest'ultimo abbia soggiornato legalmente sul suo territorio per cinque anni non viola il principio di non discriminazione basato sulla cittadinanza di cui all'attuale art. 18 TFUE.

Anche ai fini di tale statuizione la Corte ha tenuto conto della disciplina della direttiva 2004/38 sul diritto di soggiorno permanente. In proposito ha rilevato che, stanti le finalità di reinserimento sociale perseguite dall'art. 4, par. 6, è legittimo che lo Stato di esecuzione di un mandato d'arresto persegua siffatto obiettivo soltanto nei confronti di persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società. Ha pertanto ritenuto che l'anzidetta condizione non può essere considerata eccessiva facendo riferimento altresì alla circostanza che un soggiorno ininterrotto per la durata di cinque anni è stabilito dalla direttiva 2004/38 per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente dei cittadini europei nello Stato membro ospitante³².

Per ciò che concerne l'orientamento volto a interpretare in modo coerente le norme applicabili nello specifico contesto del diritto penale può richiamarsi la posizione espressa dalla Corte di giustizia in ordine al principio *ne bis in idem*.

Il principio in parola è codificato nell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS); costituisce motivo di non esecuzione obbligatoria ai sensi dell'art. 3, par. 2 del MAE, nonché motivo di non riconoscimento o non esecuzione facoltativo delle decisioni negli altri atti normativi adottati in base al principio del reciproco riconoscimento; è sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le disposizioni che lo prevedono non sono peraltro perfettamente omogenee tra loro quanto alla sua definizione.

Ai sensi dell'art. 54 della CAAS «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia

³¹ Punti 48-53, dispositivo n. 2.

³² Punti 67-74, dispositivo n. 3.

effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

La formulazione di questa norma è sostanzialmente ricalcata dall'art. 3, par. 2 del MAE. La disposizione, infatti, esclude obbligatoriamente la consegna della persona ricercata quando, sulla base di informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria della esecuzione, risulta che tale persona «è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna».

Diversamente dal MAE, gli altri atti basati sul principio del reciproco riconoscimento, si limitano a menzionare quale motivo di non riconoscimento delle decisioni il principio *ne bis in idem*³³.

L'art. 50 della Carta, che garantisce il «diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», stabilisce a sua volta che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Costituendo l'art. 54 della CAAS la prima codificazione del *ne bis in idem*, è innanzitutto con riguardo a questa norma che la Corte di giustizia si è espressa in via pregiudiziale, effettuando un'interpretazione autonoma della nozione di «medesimi fatti», di «persona giudicata con sentenza definitiva», nonché della condizione di esecuzione³⁴.

Limitandoci a richiamare i profili di questa giurisprudenza rilevanti ai fini della presente indagine, pronunciandosi sulla portata del principio nel contesto del MAE, la Corte ha esteso alle nozioni di cui all'art. 3, par. 2 della decisione quadro l'interpretazione fornita nell'ambito della CAAS.

Nella sentenza *Mantello*³⁵, in cui uno dei quesiti pregiudiziali riguardava la nozione di «stessi fatti» ai sensi dell'art. 3, par. 2 del MAE, ha accolto la medesima impostazione seguita con riguardo all'art. 54 della CAAS,

³³ Cfr. in proposito le decisioni quadro citate *ante*, nota 20: 2003/577/GAI (art. 7); 2006/783 (art. 8); 2008/947 (art. 11); 2008/909 (art. 9); 2009/829 (art. 15); nonché le direttive: 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (art. 11); 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (art. 10). Una analoga previsione è contenuta nell'art. 8 del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca che si applicherà dal 19/12/2020.

³⁴ Per una ricostruzione di base della giurisprudenza della Corte relativa all'art. 54 della CAAS ci permettiamo di rinviare a A. DAMATO, *Limiti alla giurisdizione*, in G. CARELLA, M. CASTELLANETA, A. DAMATO, G. PIZZOLANTE (a cura di), *Codice di diritto penale e processuale penale dell'Unione europea*, Torino, 2009, p. 339 ss.

³⁵ Sentenza della Corte del 16 novembre 2010, causa C-261/09, in sèguito: sentenza *Mantello*.

escludendo la rilevanza di un criterio fondato sulla qualificazione giuridica o sull'interesse giuridico tutelato e individuando quale unico criterio rilevante quello della identità dei fatti materiali. Essa ha motivato questa scelta in ragione dell'obiettivo comune delle due disposizioni consistente nell'evitare che una persona venga perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti. E ha pertanto statuito che la nozione utilizzata nella decisione quadro va intesa nel senso della sola identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra di loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dell'interesse giuridico tutelato³⁶.

Richiamando la giurisprudenza relativa all'art. 54 della CAAS la Corte ha inoltre fornito la definizione di «persona...giudicata con sentenza definitiva» rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3, par. 2 del MAE e ha tenuto conto altresì del criterio stabilito in detta giurisprudenza per la individuazione delle persone cui il principio *ne bis in idem* è applicabile.

Essa ha pertanto confermato che una persona richiesta con un mandato d'arresto può ritenersi oggetto di una sentenza definitiva ai sensi della decisione quadro quando, all'esito di un procedimento penale, l'azione si sia definitivamente estinta o se l'autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia emanato una decisione di definitivo proscioglimento per i fatti contestatigli³⁷. E ha altresì precisato che, poiché il principio in parola non si applica a persone diverse da quelle giudicate con sentenza definitiva, il motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all'art. 3, par. 2 del MAE non si estende alle persone ricercate che nell'ambito del procedimento penale anteriore svoltosi nello Stato di esecuzione sono state esclusivamente sentite come testimoni³⁸.

La Corte si è inoltre pronunciata sul principio *ne bis in idem* sancito dall'art. 54 della CAAS in relazione all'art. 50 della Carta i cui testi non sono perfettamente coincidenti, superando le difformità di formulazione sussistenti tra le due norme.

L'art. 50 della Carta non prevede, infatti, la condizione di esecuzione richiesta dall'art. 54 della CAAS il quale, in caso di condanna della persona,

³⁶ Punto 38, con richiami alla giurisprudenza sulla nozione di «medesimi fatti» di cui all'art. 54 della CAAS.

³⁷ Sentenza *Mantello*, punti 45-46, in cui peraltro la Corte, anche sotto questo profilo analogamente alla posizione assunta nell'ambito della CAAS, ha affermato che la natura "definitiva" di una sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui questa è stata pronunciata, nonché sentenza della Corte del 28 luglio 2018, causa C-268/17, *AY*, punto 42, in seguito: sentenza *AY*.

³⁸ Sentenza *AY*, punto 44 nel quale si richiama la giurisprudenza della CAAS concernente l'individuazione delle persone cui il principio è applicabile. Nel caso di specie la persona richiesta con un mandato d'arresto a fini processuali non era stata oggetto di un'azione giudiziaria nello Stato di esecuzione, ma era stata sentita solo in qualità di testimone in un procedimento penale avviato contro ignoti la cui istruttoria era stata chiusa con decisione dell'ufficio delle indagini preliminari di tale Stato.

subordina l'applicazione del principio al fatto che la pena sia stata eseguita o deve essere effettivamente in fase di esecuzione, o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato della di condanna.

Inoltre, l'art. 50 vieta di perseguire o condannare la stessa persona più di una volta per lo stesso "reato", diversamente dall'art. 54 il quale utilizza l'espressione per «i medesimi fatti».

Con la sentenza *Spasic*³⁹, investita della questione in via interpretativa, la Corte di giustizia ha stabilito che la condizione di esecuzione di cui all'art. 54 della CAAS è compatibile con l'art. 50 della Carta, ritenendo che essa costituisce una limitazione ai sensi dell'art. 52, par. 1 della Carta stessa e che sussistono le condizioni richieste da questa norma ai fini della legittimità di tali limitazioni.

La condizione di esecuzione è stata inquadrata nell'art. 52, par. 1 sulla base di due considerazioni. La menzione espressa, nelle Spiegazioni della Carta, dell'art. 54 della CAAS fra le limitazioni contemplate dell'anzidetta clausola orizzontale; il fatto che tale condizione, subordinando la protezione più ampia prevista dall'art. 50 a un requisito supplementare, costituisce comunque una limitazione al diritto sancito da questa norma ai sensi dell'art. 52, par. 1.

Quanto alla sussistenza dei requisiti a cui l'art. 52, par. 1 subordina l'ammissibilità delle limitazioni ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, la Corte ha ritenuto che la condizione di esecuzione, in quanto sancita dalla CAAS, è prevista «dalla legge»; e che essa rispetta il contenuto «essenziale» dell'art. 50 perché non mette in discussione il principio in quanto tale, ma è finalizzata esclusivamente a evitare l'impunità di cui potrebbe giovare una persona condannata a una pena definitiva quando lo Stato di condanna non ha fatto eseguire tale pena.

La Corte ha inoltre riscontrato la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 52, par. 1 per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità. In proposito essa ha rilevato che la condizione di esecuzione risponde a finalità di interesse generale perché avendo come obiettivo di evitare l'impunità di cui potrebbero beneficiare le persone condannate in uno Stato membro dell'Unione con una sentenza penale definitiva si inserisce nel contesto delineato dagli artt. 6, par. 3 e 67, par. 3 TFUE di garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre, essa risulta necessaria perché gli strumenti per facilitare la cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri vigenti nell'Unione non

³⁹ Sentenza della Corte del 27 maggio 2014, causa C-129/14 PPU, in seguito: sentenza *Spasic*, come nel testo.

sono di natura tale da assicurare la realizzazione completa dell'anzidetto obiettivo.

Infine, la Corte di giustizia ha considerato che la condizione di esecuzione rispetta il principio di proporzionalità perché essa implica che una persona condannata in uno Stato membro con una sentenza penale definitiva possa essere nuovamente giudicata per gli stessi fatti solo quando, qualunque ne sia la ragione, il diritto dell'Unione non è riuscito a evitarne l'impunità. E, pertanto, non va al di là di quanto necessario per escludere detta impunità⁴⁰.

L'orientamento volto a interpretare in maniera non difforme le nozioni utilizzate dalle disposizioni che disciplinano il *ne bis in idem* ha trovato peraltro ulteriore conferma nella sentenza *Garlsson Real Estate*. Al fine di valutare l'esistenza di uno stesso reato ai sensi dell'art. 50 della Carta, la Corte ha richiamato in via analogica la giurisprudenza elaborata con riguardo all'art. 54 della CAAS e al MAE e ha affermato che il criterio rilevante al riguardo è quello della identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente legate tra loro che hanno condotto all'assoluzione o alla condanna definitiva dell'interessato⁴¹.

In conclusione, interpretando in modo coerente la formulazione delle varie disposizioni da cui risulta il principio *ne bis in idem* e, soprattutto, superando le difformità sussistenti tra l'art. 54 della CAAS e l'art. 50 della Carta, la Corte di giustizia ha risolto una questione di estremo rilievo, stante il rango di diritto primario di quest'ultima norma.

Essa ha del resto esplicitamente affermato, riconducendo quindi le disposizioni di tali atti al dettato della Carta dei diritti fondamentali, che l'art. 3, par. 2 del MAE rispecchia il principio *ne bis in idem* sancito da questa⁴² e che l'art. 54 della CAAS va letto «alla luce» dell'art. 50 della Carta⁴³.

L'interpretazione risultante dalla giurisprudenza riportata appare peraltro destinata, a nostro avviso, a produrre effetti anche in ordine agli atti normativi basati sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che, come si è detto, si limitano a prevedere come motivo di non riconoscimento il contrasto con il principio *ne bis in idem*. Ci sembra infatti che anche tali disposizioni debbano essere lette in linea con l'orientamento assunto dalla Corte in ordine alla portata e al significato del principio in parola.

4. Un ultimo aspetto da considerare riguarda il chiarimento operato dalla Corte in ordine alle modalità di attuazione da parte degli Stati membri dei

⁴⁰ Punti 55-71 e dispositivo n. 1

⁴¹ Sentenza della Corte del 20 marzo 2018, causa C-537/16, punto 37.

⁴² Sentenza AY, punto 39.

⁴³ Sentenza della Corte del 29 giugno 2016, causa C-486/14, *Kossowsky*, punto 31 e dispositivo.

motivi di non esecuzione facoltativa delle decisioni trasmesse sulla base degli atti normativi fondati sul principio del reciproco riconoscimento, da cui derivano, a nostro avviso, riflessi sui caratteri della cooperazione giudiziaria penale.

Il riferimento è ancora una volta alla soluzione prospettata con riguardo al MAE e, segnatamente, all'art. 4 della decisione quadro che, per l'appunto, elenca gli anzidetti motivi di non esecuzione.

Nella sentenza *Wolzenburg* la Corte ha dichiarato che nell'attuazione dell'art. 4 gli Stati membri «dispongono di un potere discrezionale certo» e possono operare «la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata»⁴⁴.

In sostanza, dalla sentenza in parola risulta che gli Stati sono legittimati a non recepire integralmente il dettato dell'art. 4 della decisione quadro 2002/584, potendo escludere uno o più motivi di non esecuzione facoltativa stabiliti dalla norma la cui disciplina potrebbe pertanto non trovare uniforme applicazione nei diversi ordinamenti statali.

Tale interpretazione dell'art. 4 si ricollega alla impostazione accolta dalla Corte di giustizia nell'affrontare le questioni sollevate dall'applicazione del MAE cui si è già fatto riferimento e dunque, come si è detto, in considerazione del fondamento e dell'obiettivo della decisione quadro 2002/584⁴⁵.

Ad avviso della Corte, infatti, la limitazione delle situazioni nelle quali è consentito alle autorità giudiziarie di rifiutare l'esecuzione di un MAE “non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito [dalla] decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia” e “agevolare la consegna delle persone ricercate, in conformità al principio del reciproco riconoscimento, sancito dall'art. 1, n. 2, il quale costituisce il principio fondamentale istituito da quest'ultima”⁴⁶.

Anche in questo caso si tratta di una soluzione che appare ‘esportabile’ ad altri atti adottati in forza del principio del reciproco riconoscimento. Le motivazioni poste a base della interpretazione effettuata, vale a dire, il fondamento della decisione quadro 2002/584 sul principio in parola e l'obiettivo di essa, potrebbero valere utilmente anche per atti diversi dal MAE. Si pensi, ad esempio, alla decisione quadro 2005/2014 sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, la cui finalità è facilitare l'esecuzione di esse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state comminate (considerando 2), nonché alla decisione quadro 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene e detentive, il cui

⁴⁴ Punti 61 e 58.

⁴⁵ Punti 56 e 57.

⁴⁶ Punti 58 e 59.

L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo

obiettivo è agevolare il reinserimento sociale della persona condannata attraverso l'esecuzione della pena in un altro Stato membro (art. 3).

Al di là di tale rilievo, la giurisprudenza in parola, come si è detto, dà luogo, a nostro avviso, a riflessi sui caratteri della cooperazione giudiziaria penale poiché, consentendo una partecipazione diversamente graduata degli Stati membri al recepimento dei motivi di non esecuzione delle decisioni quadro basate sul principio del reciproco riconoscimento, introduce elementi di flessibilità nel settore.

Tale flessibilità che si traduce, in definitiva, in una deroga all'applicazione integrale e uniforme della normativa europea, ha però una finalità ben precisa perché è preordinata a facilitare la realizzazione degli obiettivi degli atti normativi in questione.

L'orientamento espresso nella sentenza *Wolzenburg*, pertanto, per un verso accentua quei caratteri della cooperazione penale come settore contraddistinto dalla previsione di forme flessibili di integrazione. Com'è noto, infatti, nel settore in parola opera il regime di applicazione differenziata di carattere derogatorio stabilito dai Protocolli 21 e 22 sulla posizione, rispettivamente, del Regno Unito e dell'Irlanda, e della Danimarca nello SLG, nonché quella particolare forma di cooperazione rafforzata "specificata" prevista dagli articoli 82, par. 3 e 83, par. 3 TFUE⁴⁷.

Per altro verso, la deroga all'applicazione integrale e uniforme del diritto penale europeo conseguente alla sentenza *Wolzenburg* in considerazione della sua finalità ha una connotazione ben diversa rispetto a quelle forme di applicazione differenziata delle norme europee che trovano riscontro nel settore stesso e, segnatamente, al regime derogatorio sancito dagli anzidetti Protocolli 21 e 22.

In conclusione, riepilogando brevemente quanto sin qui detto, la valenza di ordine più generale che questa giurisprudenza riveste rispetto al caso deciso si ricollega alla circostanza che, attraverso tali pronunce, la Corte di giustizia ha stabilito un principio, quale è quello dell'interpretazione conforme delle decisioni quadro, riguardante una intera categoria di atti normativi. Ha espresso soluzioni validamente applicabili ad atti di diritto derivato appartenenti alla medesima tipologia, come è il caso delle disposizioni che dispongono l'eliminazione parziale della doppia incriminazione e la tutela dei diritti fondamentali per quelli basati sul principio del reciproco riconoscimento.

⁴⁷ Per tale definizione della cooperazione rafforzata v. A. CANNONE, *Integrazione differenziata*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, VI, 2013, Milano, p. 352.

Ha contribuito, operando una lettura coerente delle sue norme, a favorire l'organicità del sistema giuridico dell'Unione, sia nel suo complesso, tenendo conto nell'interpretazione delle norme penali della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini europei stabilita dalla direttiva 2004/38; sia nel più ristretto ambito della cooperazione penale, come denota l'interpretazione del principio *ne bis in idem*. Ha inciso sui caratteri della cooperazione giudiziaria penale, introducendo ulteriori forme di flessibilità nel settore attraverso l'interpretazione relativa al recepimento dei motivi di non esecuzione facoltativa delle decisioni previsti dagli atti fondati sul principio del reciproco riconoscimento.

In tal modo la Corte di giustizia nel decidere le questioni specifiche sottoposte al suo esame, ha contribuito a delineare in senso più ampio i caratteri e gli effetti del diritto penale europeo.

ABSTRACT

The Impact of the Case-law of the Court of Justice on European Criminal Law

The present work aims to highlight the contribution of the EU Court of Justice to the elaboration and definition of European criminal law through the consideration, in particular, of judgments whose effects are not limited to the case decided, but express principles and guidelines of general order. These characteristics are found in the judgments with which the Court established principles concerning an entire category of normative acts, expressed validly applicable solutions to secondary law acts belonging to the same typology, contributed to favoring the coherence of the European Union legal system, has affected the characteristics of Judicial cooperation in criminal matters.

L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo

Il presente lavoro mira ad evidenziare il contributo della Corte di giustizia dell'UE all'elaborazione e alla definizione del diritto penale europeo attraverso la considerazione, in particolare, delle pronunce i cui effetti non sono limitati al caso deciso, ma esprimono principi e orientamenti di ordine generale. Tali caratteristiche si rinvencono nelle sentenze con le quali la Corte ha stabilito principi riguardanti una intera categoria di atti normativi, ha espresso soluzioni validamente applicabili ad atti di diritto derivato appartenenti alla medesima tipologia, ha contribuito a favorire la organicità del sistema giuridico dell'Unione europea, ha inciso sui caratteri della cooperazione giudiziaria penale.